

Pubblicato il 28/07/2026

N. 06116/2026REG.PROV.COLL.

N. 03982/2025 REG.RIC.

N. 03983/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3982 del 2025, proposto dal Comune di Villareggia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Crucioli e Giovanni Olivieri, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

la Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto in Roma, Via G. Antonelli, n. 49;

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Cultura, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

l'Arpa Piemonte, la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, l'Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Asl To 4, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, il

Comando Militare Esercito Piemonte, la società 2i Rete Gas S.p.a. e la società E-Distribuzione S.p.a., non costituiti in giudizio;

nei confronti

della Filiera Blu S.r.l. Agricola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Allora e Katia Giardini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
del signor Maurizio Carra, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 3983 del 2025, proposto dai signori Lori Cillerai, Gianni Domenico Carra, Giovanna Paola Vercellotti, Giuseppe Ariagno, Maurizio Carra, Maria Grazia Carra, Loreta Miceli e Massimiliano Perrucca, nonché dall'A.S.d. Flower Bike, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Mattia Crucioli e Giovanni Olivieri, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

la Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzei e Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto in Roma, Via G. Antonelli, n. 49;
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Cultura e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

l'Arpa Piemonte, la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, l'Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Asl To 4, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, il Comando Militare Esercito Piemonte, la società 2i Rete Gas S.p.a. e la società E-Distribuzione S.p.a., non costituiti in giudizio;

nei confronti

della Filiera Blu S.r.l. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Allora e Katia Giardini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

per la riforma

in entrambi i ricorsi, della sentenza del T.a.r. per il Piemonte, Sezione Seconda, 17 marzo 2025 n. 506, che ha respinto i ricorsi riuniti nn. 891 e 892/2023 R.G. proposti per l'annullamento:

a) della determinazione 4 agosto 2023 n. 4898, conosciuta in data imprecisata, con cui il Dirigente del Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale, Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera della Città metropolitana di Torino ha rilasciato alla Filiera Blu S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale – AIA per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano –codice 024475 in Comune di Villareggia, via Amorosa 1, sui terreni distinti al Catasto al fg. 14, part. 6-10, 19, 25-39, 53, 57-70, 202, 207 e al fg. 15, part. 21, 22, 27-29 e 131;

e di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti, ovvero comunque connessi, e in particolare dei seguenti pareri:

b) della Direzione coordinamento viabilità della Città metropolitana 17 aprile 2023 prot. n. 54533 e 30 gennaio 2023 prot. n. 14563;

c) della Direzione azioni integrate enti locali della Città metropolitana 5 aprile 2023 prot. n. 50211;

d) della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino 22 novembre 2022 prot. 22491

e) della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera della Città metropolitana 27 settembre 2022 prot. 123812;

f) dell'ARPA – Agenzia regionale protezione ambientale 8 febbraio 2023 prot. 13042;

g) dell'Azienda sanitaria locale TO4 27 gennaio 2023 prot. 9558;

- h) del nulla osta del Ministero dello sviluppo economico 6 settembre 2021 n. 134233;
- i) dell'approvazione del Comando Provinciale Vigili del fuoco di Torino;
- l) dei verbali della conferenza dei Servizi 28 settembre 2022; 19 gennaio 2023 e 13 aprile 2023;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Torino, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, del Ministero della Difesa e della Filiera Blu S.r.l. Agricola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2026 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con due distinti appelli, il Comune di Villareggia, da un lato, e i signori Lori Cillerai, Gianni Domenico Carra, Giovanna Paola Vercellotti, Giuseppe Ariagno, Maurizio Carra, Maria Grazia Carra, Loreta Miceli, Giuseppina Carra e Massimiliano Perrucca, nonché l'A.d.s. Flower Bike, dall'altro lato, hanno impugnato la sentenza n. 506 del 2025 del T.a.r. per il Piemonte, con cui sono stati respinti i ricorsi riuniti R.G. n. 891 e R.G. n. 892 del 2023 dai medesimi proposti per l'annullamento della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 4898 del 4 agosto 2023, recante l'“*Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di biometano in comune di Villareggia. Impresa Filiera Blu erl Agricola – cod. 024475*”.

2. In punto di fatto, occorre premettere, in estrema sintesi e per quanto rileva in questa sede, che la società Filiera Blu S.r.l. Agricola,

controinteressata in primo grado e odierna appellata, ha presentato alla Città Metropolitana di Torino, nel marzo 2021, una prima istanza per la realizzazione dell'anzidetto impianto per la produzione di biometano, poi archiviata su richiesta della medesima proponente e, nell'agosto del 2022, una seconda istanza di autorizzazione, modificata nelle linee progettuali a seguito della richiesta del Comune di Villareggia di rilocalizzazione dell'impianto in direzione Sud-Est, al fine di allontanarlo il più possibile dalle abitazioni.

Si tratta, più precisamente, di un impianto da realizzarsi in prossimità del complesso aziendale di stoccaggio ed essiccazione di cereali facente capo alla Società Cooperativa Agricola Dora Baltea, aderente al CAPAC - Consorzio Agricolo Piemontese Per Agroforniture e Cereali Società Cooperativa Agricola, con l'obiettivo di mettere in relazione la produzione energetica e il contesto agricolo, attraverso interazioni e sinergie con le realtà presenti sul territorio, dal momento che l'impianto sarà alimentato attraverso il materiale organico di derivazione agro-zootecnica e agro-industriale e il digestato prodotto sarà utilizzato come fertilizzante, con spandimento sui terreni circostanti anche mediante fertirrigazione, mentre il biogas derivante dal processo di digestione anaerobica sarà depurato per produrre biometano e in parte utilizzato dal cogeneratore per gli autoconsumi elettrici e termici dell'impianto medesimo e in parte immesso nella rete locale gestita da 2i rete Gas S.p.a.

Il relativo procedimento amministrativo (al quale ha partecipato anche il Comitato "Villareggia: vita, ambiente, sviluppo sostenibile", contrario al progetto) si è svolto secondo il modulo procedimentale della conferenza di servizi, indetta dalla Città Metropolitana di Torino e poi articolatasi in tre riunioni istruttorie (del 28 settembre 2022, del 19 gennaio 2023 e del 13 aprile 2023).

All'esito del procedimento, è stata adottata la sopra menzionata determinazione dirigenziale n. 4898 del 4 agosto 2023, resa ai sensi

dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, con cui la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano tramite *upgrading* (ossia depurazione) del biogas generato dalla digestione anaerobica di biomasse agricole, agroindustriali e zootecniche, comprese nell'elenco riportato nella parte A dell'allegato VIII al d.lgs. n. 199 del 2021, dando atto dei pareri favorevoli espressi da tutte le amministrazioni intervenute con la sola eccezione del Comune di Villareggia e con la precisazione che l'efficacia del provvedimento era subordinata all'ottemperanza, da parte del titolare, alle prescrizioni contenute nei pareri e negli atti di assenso allegati.

3. A fronte dell'adozione di tale determinazione dirigenziale, i sopra menzionati soggetti hanno proposto al T.a.r. per il Piemonte i ricorsi R.G. n. 891 e R.G. n. 892 del 2023, chiedendone l'annullamento.

4. Con l'impugnata sentenza n. 506 del 2025, il T.a.r., dopo aver riunito i ricorsi, li ha respinti entrambi, ritenendo infondate tutte e otto le censure rispettivamente prospettate.

5. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti appelli il Comune di Villareggia e i signori Lori Cillerai, Gianni Domenico Carra, Giovanna Paola Vercellotti, Giuseppe Ariagno, Maurizio Carra, Maria Grazia Carra, Loreta Miceli, Giuseppina Carra e Massimiliano Perrucca, nonché l'A.d.s. Flower Bike, formulando otto motivi di gravame, recanti le medesime censure, sicché i motivi di entrambi gli appelli possono essere sintetizzati come segue e sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente.

5.1. Con il primo motivo di gravame, la sentenza è stata censurata nella parte in cui il T.a.r. ha respinto le contestazioni relative alle conseguenze del progetto sul traffico veicolare. Gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di primo grado abbia erroneamente ricondotto le argomentazioni delle parti ricorrenti a "*mere congetture*", laddove, per contro, a loro avviso, sarebbe stato dimostrato che il numero dei mezzi dichiarati era stato "*sottostimato*", non essendo corretto il calcolo del volume delle

materie prime per ogni carico e poiché la Filiera Blu S.r.l., senza dare prova dell'esistenza degli impianti di fertirrigazione, avrebbe decurtato dal calcolo le quantità di digestato che “*verranno utilizzati per la fertirrigazione dei campi attigui*”. Sotto un diverso profilo, la valutazione relativa all'aumento del traffico sarebbe stata “*fuorviata*” dalla circostanza che Filiera Blu S.r.l., ad avviso degli appellanti, avrebbe “*suddiviso e spalmato*” il numero di mezzi per tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, senza considerare i picchi di transito corrispondenti ai mesi in cui la produzione delle materie prime risulta maggiore.

Sul punto, hanno richiamato i calcoli contenuti nella relazione sulla viabilità allegata alle osservazioni del Comitato del 10 gennaio 2023 (p. 13 doc. 18), ove risulterebbe che sull'innesto Via Amorosa - S.P. 88 graverebbero oltre 6.100 mezzi annui, cioè oltre 12.000 transiti concentrati soprattutto in alcuni mesi dell'anno con punte mensili di 170-180 transiti.

Inoltre, in relazione al profilo dell'inidoneità delle infrastrutture stradali, la sentenza, secondo gli appellanti, si sarebbe limitata a recepire “*acriticamente*” le tesi dell'amministrazione e della Filiera Blu S.r.l. reputando che l'inidoneità dell'intersezione stradale non fosse “*dirimente*” ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione e ha omesso di pronunciarsi riguardo alla mancata valutazione della sicurezza della circolazione stradale nel centro di Villareggia.

In altri termini, la sentenza, pur avendo riconosciuto la necessità dell'adeguamento dell'intersezione stradale, non avrebbe ritenuto tale necessità ostativa al rilascio dell'autorizzazione e, sotto tale profilo, la sentenza stessa sarebbe viziata da illogicità, essendo irragionevole autorizzare un progetto senza una parte essenziale di esso.

Infine, il Tribunale non si sarebbe pronunciato in relazione alla più ampia questione della sicurezza stradale e dell'inidoneità della rete viaria a sopportare il traffico, essendo stata rappresentata in primo grado la mancanza dello studio di impatto viabilistico chiesto dalla direzione

viabilità della Città Metropolitana di Torino nella nota del 2 novembre 2022 ed essendo state fornite prove fotografiche dalle quali emergerebbe come già oggi i mezzi *“diretti alla sola ditta CAPAC fanno estrema fatica a passare nelle strette vie cittadine”*.

5.2. Con il secondo articolato motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato il rigetto del motivo di ricorso con cui era stato denunciato che l'istruttoria era risultata carente sotto l'aspetto della valutazione dell'inidoneità del sito di progetto, essendo stato dedotto che non erano stati oggetto di specifici approfondimenti istruttori i seguenti elementi: a) il comune ove si trova il sito di progetto ricade in zona di piano per la tutela e il risanamento della qualità dell'aria ai sensi della DGR n. 36-6882/2018; b) la zona su cui insiste il progetto è area agricola caratterizzata da produzioni agro alimentari di qualità; c) la realizzazione dell'impianto è prevista in una zona agricola *“area greenfield”* e comporterà la perdita di oltre 34.000 mq di terreni agricoli coltivati; d) il sito si trova in prossimità di aree di rilevanza ambientale.

Inoltre, rispetto al punto *sub a)*, era stato dedotto che l'amministrazione procedente, in violazione della DGR 6-3315/2012, non aveva verificato il rispetto dei *“requisiti minimi, in termini di sfruttamento della cogenerazione, al di sotto dei quali il territorio in questione”* sarebbe *“non idoneo”* ovvero rientrando tra le *“aree di attenzione”*.

Sul punto, gli appellanti hanno sostenuto che la carenza di istruttoria non avrebbe potuto essere sanata in giudizio con l'ordinanza collegiale del T.a.r. n. 1070 del 2024 posto che il *“principio della completezza dell'azione amministrativa”* e del *“giusto processo”* impongono che l'amministrazione *“raccolga tutti gli elementi di fatto necessari per prendere una decisione nel corso dell'istruttoria”*. Per tale ragione, il T.a.r., avendo riconosciuto (a dire degli appellanti) la carenza di istruttoria, avrebbe dovuto accogliere il ricorso e annullare il provvedimento e, invece, avrebbe *“riaperto”* l'istruttoria stessa *“permettendo all'amministrazione e*

a Filiera Blu di integrare una parte gravemente carente del procedimento incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia”.

Ad avviso del T.a.r., la censura non sarebbe meritevole di accoglimento in quanto i parametri fissati dalla DGR sarebbero da verificare *“solo con riferimento al cogeneratore, isolatamente apprezzato”*, mentre la tesi secondo cui dal calcolo del calore utile deve essere esclusa l’energia termica di autoconsumo condurrebbe all’irragionevole conclusione che ove il cogeneratore destini *“la totalità dell’energia termica prodotta al mantenimento in temperatura dei digestori anaerobici deputati alla produzione del biogas, questa non sarebbe computabile per valutarne l’efficienza, con conseguente inevitabile mancato raggiungimento dei limiti di cui alla determina n. 6-3315”*. Al contrario, secondo gli appellanti, le norme condurrebbero a tale conclusione, con la conseguenza che le considerazioni del T.a.r. sarebbero *“errate e meritevoli di riforma”*.

Il proponente, infatti, ha previsto che il cogeneratore sia alimentato a biogas invece che a biometano e l’amministrazione ha correttamente assoggettato il progetto ai criteri della DGR 6-3315, che consistono nel verificare che la quota di calore utile ceduto a terzi (con esclusione, dunque, dell’autoconsumo) prodotto dal cogeneratore sia significativa, affinché l’inquinamento atmosferico prodotto dalla combustione del biogas possa servire a generare calore da cedere al territorio per usi per i quali un inquinamento atmosferico locale sarebbe stato generato comunque.

Tuttavia, secondo gli appellanti, nel caso di specie, il *“bilancio ambientale positivo”* di cui alla DGR 6-3315 non sarebbe raggiunto, in quanto i calcoli tecnici della Città Metropolitana di Torino e della Filiera Blu S.r.l., recepiti dal T.a.r., sarebbero *“afflitti da un errore di fondo”* poiché nel calcolo LT e PES sarebbe stata inclusa l’energia termica di autoconsumo.

Sotto un diverso profilo, in relazione al profilo sub b), la sentenza è stata contestata nella parte in cui il T.a.r. ha respinto la censura con cui era stato dedotto che la zona in questione rientra, ai sensi della DGR 6-3314 del

2012, nelle aree di attenzione di rilevanza agricola e di “*produzione di vini D.O.C.G. e DOC*” poiché il Comune ricade in zona di produzione di vini D.O.C. e D.O.C.G.

Per il giudice di primo grado, infatti, l'amministrazione avrebbe tenuto implicitamente in considerazione il “*contesto di inserimento*” descritto nella “*Relazione di inquadramento territoriale*” depositata nel primo progetto poi abbandonato (doc. 13.a.1) e, comunque, sui terreni di progetto non insisterebbero produzioni tutelate. Tali conclusioni, tuttavia, ad avviso degli appellanti sarebbero “*errate e in contrasto con le norme richiamate nel I motivo di ricorso (lett. b) che tutelano le produzioni di qualità*”. In particolare, le linee guida di cui al d.m. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, parte IV, paragrafo 16, prevedono che l'amministrazione verifichi che l'insediamento dell'impianto “*non interferisca negativamente con le produzioni dell'intera zona agricola*”, con la conseguenza che la disposizione non limita la verifica dell'impatto dell'impianto ai terreni sui quali esso insiste.

Sul punto, dunque, il Tribunale si sarebbe appiattito sulle tesi avversarie che avevano richiamato la “*relazione di inquadramento territoriale*” depositata nel primo grado di giudizio come documento n. 22, nella quale non era stata citata la presenza dei vigneti nonché di altre produzioni agricole presenti nell'area.

Tale relazione, tuttavia, datata agosto 2021, era relativa all'istruttoria afferente alla prima istanza poi rinunciata dalla Filiera Blu S.r.l e, dunque, riguarda il primo progetto che ha subito modifiche.

Secondo gli appellanti, poi, il T.a.r. non si sarebbe espresso sul profilo della dedotta incompletezza della documentazione allegata all'istanza posto che la DGR 5-3314/2012, nell'allegato 1, lett. d), prevede che “*nel caso in cui i terreni su cui si intende realizzare l'impianto siano classificati dal P.R.G.C. vigente a destinazione d'uso agricola, l'istanza deve essere corredata da una relazione agronomica che verifichi la sussistenza o meno di situazioni*

di inidoneità o di attenzione in relazione a quanto indicato nei provvedimenti regionali relativi all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili in attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010" e che la relazione debba contenere una *"verifica del fatto che i terreni rientrino o meno nell'area geografica di produzione di prodotti D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.P., P.A.T."* e tale documento non risulta tra gli allegati progettuali.

Sotto un ulteriore profilo, gli appellanti hanno contestato la parte della sentenza relativa alla doglianza *sub c)*, concernente il consumo del suolo, respinta dal T.a.r. perché *"la genericità della censura"* e la classificazione del suolo *"inducono a ritenere che la scelta localizzativa sia stata improntata a un non irragionevole bilanciamento tra il sacrificio di terreni di scarso pregio e gli attesi benefici derivanti dall'intervento"*, fermo restando che l'intervento rientrerebbe tra le opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi PNIEC.

Infine, la sentenza è stata censurata anche nell'aspetto dedotto *sub d)*, relativo alla mancata attivazione della *sub-procedura* di valutazione di incidenza. Sul punto, il T.a.r. si sarebbe appiattito sulla tesi della Città Metropolitana di Torino, secondo cui la distanza di 2 km dalle aree protette escluderebbe a prescindere l'interferenza, sostituendosi all'amministrazione e *"spingendosi a compiere considerazioni tecniche che escluderebbero in ogni caso l'incidenza negativa dell'impianto sui siti protetti"*. Ad avviso degli appellanti, si tratterebbe di considerazioni irragionevoli, errate e meritevoli di riforma, poiché la distanza di 2 km non esclude *ex se* la possibile incidenza negativa sui siti protetti.

5.3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno rilevato che, con il ricorso di primo grado, erano state dedotte talune peculiarità del sito prescelto che avrebbero dovuto comportare una particolare attenzione alla verifica delle emissioni e in particolare: i) la circostanza che il comune

ricade in zona di piano per la tutela e il risanamento dell'aria, ii) il fatto che la zona in considerazione è area agricola caratterizzata da produzioni agro-alimentari di qualità e iii) l'estrema vicinanza all'abitato e ai ricettori sensibili quali le aree sportive e di allenamento, l'area servizi destinata alla futura RSA e la casa di cura Monsignor L. Novarese.

Gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha sostenuto che *“le questioni relative alle emissioni dell'impianto”* sarebbero *“state adeguatamente valutate e approfondite in istruttoria”*.

Inoltre, il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che, con riferimento alle emissioni, non era stata chiesta alla proponente una valutazione previsionale di qualità dell'aria per valutare le possibili variazioni determinate dall'attività futura in rapporto all'ambiente circostante in riferimento ai principali inquinanti SO₂, PM₁₀, NO₂ e ai livelli presso i ricettori circostanti, compresa la futura RSA, le aree sportive e la casa di cura Mons. Novarese; che non sono state previste le Best Available Techniques per la riduzione degli inquinanti e in particolare i dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di NO_x, CO, H₂S, NH₃ e dei composti organici generati dal motore a combustione alimentato con il biogas; che non sono stati previsti dispositivi per eliminare i residui di metano CH₄ dalle emissioni per ridurre sia l'effetto climalterante (metano presenta un GWP di 28 volte maggiore rispetto alla CO₂) sia quello odorigeno.

5.4. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la parte della sentenza di primo grado in cui il T.a.r. ha respinto il motivo di ricorso con cui era stato dedotto che il progetto era stato assentito nonostante gli organi tecnici preposti alla valutazione dell'impatto odorigeno e acustico non avessero escluso criticità nel corso dell'istruttoria. Rispetto all'impatto odorigeno, la sentenza ha affermato che *“non possono ravvisarvi le lamentate carenze istruttorie e motivazionali”* in quanto i) ARPA e ASL non avrebbero individuato *“circostanze ostative all'assenso”* ma mere *“raccomandazioni*

migliorative” e poiché ii) “neppure la valutazione di impatti sul possibile recettore virtuale costituito dalla futura RSA può ritenersi trascurata”. Ad avviso degli appellanti, tali considerazioni sarebbero errate in quanto, sotto il profilo *sub i)*, non sarebbe condivisibile l’affermazione secondo cui ARPA e ASL non avrebbero manifestato ragioni ostative all’assenso.

5.5. Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. aveva escluso la sussistenza di profili di carenza di istruttoria relativi alla mancata verifica della capacità della rete di ricevere le quantità di biometano prodotte. Ad avviso degli appellanti, sul punto, la sentenza dovrebbe essere riformata perché il T.a.r. avrebbe fatto acriticamente proprie le tesi avversarie senza avvedersi delle evidenti *“illogicità e trascuratezze emerse in istruttoria e dedotte in giudizio”*, desumibili dalle integrazioni che Filiera Blu S.r.l. aveva prodotto a seguito della richiesta di chiarimenti del responsabile del procedimento in merito alle modalità di gestione degli eventuali eccessi di produzione posti in evidenza dalla società 2i Rete gas.

5.6. Con il sesto motivo di gravame, è stata censurata la parte della sentenza in cui il T.a.r. ha respinto il motivo di ricorso con cui era stato dedotto che l’istruttoria era risultata carente anche sotto l’aspetto della valutazione del rischio di inquinamento delle aree di ricarica della falda acquifera profonda sulle quali insiste il progetto. Sul punto, la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso in quanto *“i profili di tutela dell’inquinamento”* risulterebbero *“presidiati da misure valutate sufficienti”*.

5.7. Con il settimo motivo di gravame, la sentenza è stata censurata nella parte in cui il T.a.r. ha respinto il motivo di ricorso con cui era stata dedotta l’omessa sottoposizione del progetto alla procedura di VINCA nonostante l’area individuata da Filiera Blu S.r.l. si trovi nelle vicinanze di siti protetti, in quanto una parte del territorio del Comune è inserito tra i Siti di interesse comunitario di Rete Natura 2000, mentre l’intero territorio comunale è

compreso nella Riserva Unesco della Biosfera Collina del Po (Buffer Zone e Transition Area). Secondo gli appellanti, le considerazioni espressa dal T.a.r. per respingere il motivo sarebbero infondate, avendo il T.a.r. affermato che: i) l'impianto si colloca a 2 km dal contesto protetto; ii) l'area di progetto si troverebbe a una quota altimetrica più bassa del sito protetto; iii) la falda sottostante scorrerebbe in direzione di allontanamento dal sito; iv) la variegata istruttoria deporrebbe per la mancanza di incidenza negativa; v) i ricorrenti non avrebbero provato l'incidenza negativa. Ad avviso degli appellanti, tali considerazioni dimostrerebbero che la sentenza *“non ha colto il cuore della censura”* e al contrario, da un lato, si sarebbe erroneamente appiattita sulle tesi della Filiera Blu S.r.l. e della Città Metropolitana di Torino e, dall'altro, si sarebbe illegittimamente sostituita all'amministrazione nella valutazione dell'asserita assenza di incidenza negativa del progetto sui siti protetti; sarebbe, tuttavia, errato ritenere che la *“variegata istruttoria”* deporrebbe per l'esclusione di incidenza negativa.

5.8. Con l'ottavo motivo di gravame, infine, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha respinto il motivo di ricorso con cui era stata dedotta la violazione delle linee guida di cui al d.m. del 10 settembre 2010 e alla DGR n. 5-3314/2012, recanti la specificazione dei contenuti dell'istanza di autorizzazione a proposito della biomassa utilizzata e del piano di utilizzo del digestato. Secondo gli appellanti, la documentazione allegata all'istanza e la relativa istruttoria sarebbero carenti, ma il T.a.r. avrebbe erroneamente respinto il motivo di ricorso ritenendo che *“i profili di origine degli input e la destinazione degli output”* sarebbero stati vagliati in istruttoria e risulterebbero oggetto delle prescrizioni dalla n. 14 alla n. 20. Secondo gli appellanti, infatti, le richiamate prescrizioni sarebbero *“generiche e “stereotipate” non essendo attentamente dettagliate in base alle peculiarità dell'impianto in considerazione”* e la documentazione allegata all'istanza *“non rispetta le*

richiamate norme e pertanto non permette di compiere una seria verifica a priori delle biomasse utilizzate e dell'utilizzo del digestato".

6. Si è costituita in giudizio la Filiera Blu S.r.l. Agricola, replicando alle censure proposte, formulando plurime e rilevanti precisazioni in punto di fatto a proposito delle caratteristiche dell'impianto, dell'utilità dello stesso e dell'insussistenza delle criticità rappresentate dagli appellanti e chiedendo, infine, il rigetto dell'appello.

7. Si è del pari costituita in giudizio la Città Metropolitana di Torino, chiedendo, a sua volta, il rigetto dell'appello ed eccependo l'inammissibilità dei motivi di gravame per difetto di specificità, in quanto gli appellanti si sarebbero limitati alla mera riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo del giudizio.

8. Infine, si sono costituiti, limitandosi al mero deposito di un atto di costituzione formale, il Ministero della Cultura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino.

9. Con ordinanza collegiale n. 1219 del 2026, la Sezione, dopo aver riunito gli appelli, ha rilevato che con il secondo motivo di gravame nel ricorso R.G. n. 3982 del 2025, conforme al corrispondente motivo del ricorso R.G. n. 3983 del 2025 R.G., era stato dedotto, come già rilevato, che l'impianto non soddisferebbe i valori di PES e di LT richiesti dalla citata DGR 30 gennaio 2012 n. 6-3315 e che il risultato favorevole espresso dall'istruttoria dipenderebbe da un errore di fondo in quanto includerebbe anche l'energia termica di autoconsumo, ovvero quella necessaria a far funzionare i digestori, mentre, secondo gli appellanti, senza il contributo di questa energia di autoconsumo, i valori del PES e del LT risulterebbero inferiori rispetto a quelli richiesti dalla delibera stessa.

Per tale ragione, la Sezione ha disposto una verifica, affidandola al Coordinatore del Collegio di ingegneria elettrica ed energetica del Politecnico di Torino, con facoltà di subdelega nell'ambito della struttura,

formulando il seguente quesito: *“letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, dica il verificatore se l'impianto per la produzione di biometano – codice 024475 per cui è causa rispetti i valori di LT e PES e comunque i parametri tecnici previsti dalla deliberazione 30 gennaio 2012 n. 6-3315 della Giunta regionale Piemonte, dando conto in modo comprensibile anche al non tecnico della metodologia seguita. Precisi in particolare, spiegandone le ragioni, se nel calcolo in questione vada o no considerata l'energia di autoconsumo e aggiunga quant'altro utile a fini di Giustizia”*.

10. In data 8 maggio 2026, il verificatore ha depositato la relazione finale, concludendo nel senso che l'impianto in questione soddisfa i requisiti tecnici richiesti, con valori di PES e LT ampiamente superiori ai valori limite indicati dalla DGR 30 gennaio 2012 n. 6-3315, nei sensi che si precisano.

Quanto alla prima parte del quesito, ha rilevato che: *“l'impianto oggetto della presente verifica soddisfa i requisiti tecnici richiesti, con valori di PES e LT ampiamente superiori ai valori limite indicati dalla deliberazione 30 gennaio 2012 n. 6-3315 della Giunta regionale Piemonte. In particolare, i valori calcolati dal Verificatore sono i seguenti: • PES = 16.3% dove il limite imposto dalla normativa è $PES \geq 0\%$; • LT = 31.0% dove il limite imposto dalla normativa è $LT \geq 15\%$ ”*.

Quanto alla seconda parte del quesito, ha rilevato che: *“l'energia termica fornita al biodigestore non può essere considerata completamente come calore utile, ma deve essere oggetto di una valutazione selettiva, finalizzata a distinguere la quota effettivamente riconducibile alla produzione di biometano da quella invece imputabile al funzionamento interno del sistema cogenerativo, e in particolare alla produzione della frazione di biogas destinata ad alimentare il cogeneratore stesso. In tale prospettiva, la corretta delimitazione del perimetro del calore utile assume un ruolo centrale ai fini dell'applicazione coerente della normativa di riferimento. Le indicazioni contenute nel DM 4 agosto 2011 e nei documenti applicativi*

del GSE risultano, infatti, univoche nel qualificare come “non utile” il calore impiegato per il funzionamento dell’impianto di cogenerazione o per la preparazione del combustibile, mentre riconoscono come utile l’energia termica che consente di evitare il ricorso a fonti esterne”.

11. Con le successive memorie, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive e, in particolare, gli appellanti hanno ampiamente contestato la verifica, anche sotto plurimi profili tecnici e hanno poi sostenuto che il verificatore avrebbe dovuto interpellare ARERA e GSE, che avrebbe reso *“una personale interpretazione giuridica di cosa sia “calore utile” esorbitando dalle proprie competenze”* e, sul punto, hanno richiamato la sentenza n. 11217 del 2022 del Consiglio di Stato, secondo cui il biometano è da qualificare come un vettore energetico e non come un prodotto chimico e hanno sostenuto, infine, che la tesi della possibilità di separare virtualmente il biodigestore in due parti sarebbe *“frutto di una “innovazione legislativa” del Verificatore”*.

12. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 16 luglio 2026 – reputa che gli appelli non siano fondati per le ragioni che di seguito si sintetizzano, con la precisazione preliminare che va confermata la riunione degli appelli, già disposta con l’ordinanza collegiale n. 1219 del 2026 e con l’ulteriore puntualizzazione che le censure prospettate in appello si risolvono, in sostanza, in generiche contestazioni della sentenza attraverso l’affermazione di un’asserita insufficienza della motivazione poiché il T.a.r. si sarebbe appiattito sulle tesi dell’amministrazione, con la conseguente riproposizione dei motivi proposti in primo grado.

Sempre in via preliminare, inoltre, va chiarito che è assolutamente inconferente rispetto all’oggetto del giudizio il richiamo effettuato dagli appellanti all’incendio nello stabilimento CAPAC e che vanno respinte le critiche alla verifica formulate dalla difesa degli appellanti medesimi, in quanto generiche e comunque infondate. Ritiene, infatti, il Collegio che

la verifica sia attendibile in quanto logica e congruamente motivata, oltre a essere assolutamente chiara e puntuale nelle conclusioni, fermo restando che il verificatore si è attenuto all'accertamento delle questioni tecniche e alle valutazioni demandate dalla Sezione e non ha espresso valutazioni di carattere giuridico; per quanto concerne, poi, i rilievi strettamente tecnici prospettati dalle parti appellanti nelle memorie successive al deposito della relazione finale, è appena il caso di rilevare che si tratta di profili attinenti al contraddittorio tecnico, da considerarsi ampiamente superati dalle valutazioni rese dal verificatore e confluite nella relazione finale, sulla cui attendibilità si è già detto.

12.1. Il primo motivo di gravame, concernente l'impatto della realizzazione del progetto sul traffico veicolare, non è fondato poiché si risolve in mere contestazioni assertive che sovrappongono le autonome valutazioni degli appellanti a quelle compiute dall'amministrazione che ha ritenuto che l'impatto del traffico veicolare sia di portata limitata. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, dunque, il profilo in questione rientra nei limiti dell'apprezzamento discrezionale rimesso all'amministrazione e non sussistono elementi concreti sufficienti per ritenere che si tratti di una valutazione irragionevole, tenuto conto, peraltro, che il problema del traffico sussiste già oggi ed è dunque indipendente dalla realizzazione del nuovo impianto e che sarà comunque utilizzato il varco di accesso di CAPAC, già esistente.

È appena il caso di rilevare, infine, che la decisione di autorizzare l'impianto nonostante la ritenuta necessità di adeguare successivamente l'intersezione stradale non può essere considerata sintomo di illogicità e che sono comunque soltanto generiche le considerazioni relative alla più ampia problematica della sicurezza stradale e dell'inidoneità della rete viaria a sopportare il traffico cumulato dei due impianti (ossia quello del CAPAC già esistente e quello della Filiera Blu S.r.l. solo autorizzato).

12.2. Il secondo, articolato, motivo di gravame è anch'esso infondato in tutti i profili di denunciata carenza di istruttoria, come di seguito si precisa, con la puntualizzazione preliminare che è del tutto errata la prospettazione degli appellanti secondo cui la circostanza che il T.a.r. abbia pronunciato l'ordinanza collegiale n. 1070 del 2024 sarebbe la dimostrazione del fatto che il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto una carenza di istruttoria poi sanata in giudizio. Sul punto, infatti, è appena il caso di rammentare che il giudice amministrativo ha sempre la facoltà di disporre accertamenti istruttori, come, peraltro, ha fatto anche questa Sezione con l'ulteriore ordinanza n. 1219 del 2026, con l'ovvia conseguenza che non si può pretendere di trarre dagli accertamenti istruttori la prova del fatto che l'asserita carenza istruttoria sia stata sanata in giudizio.

Con riferimento alle questioni *sub a)*, *sub b)*, *sub c)* e *sub d)*, afferenti all'asserita omessa considerazione del contesto territoriale agricolo e ambientale anche alla luce dell'inserimento dell'area in una zona di risanamento della qualità dell'aria ai sensi della DGR n. 36-6882 del 18 maggio 2018 con conseguente necessità di rispettare i parametri prestazionali espressamente imposti dalla DGR 6-3315/2012, il motivo risulta manifestamente infondato oltre che generico, in quanto gli appellanti si sono limitati a esprimere considerazioni per l'appunto generiche e assertive in merito alle caratteristiche dell'area in questione, salvo quanto di seguito si preciserà a proposito dei valori di PES e LT e del rispetto dei parametri imposti dalla DGR 6-3315/2012.

Sul punto – già considerato dal T.a.r. che ha definito paradossali le conseguenze alle quali condurrebbe l'interpretazione prospettata dai ricorrenti – risultano decisive le valutazioni espresse dal verificatore circa il bilancio positivo dell'impianto, dal momento che il verificatore, come già rilevato, ha accertato che *“l'impianto oggetto della presente verifica soddisfa i requisiti tecnici richiesti, con valori di PES e LT ampiamente superiori ai valori limite indicati dalla deliberazione 30 gennaio 2012 n. 6-*

3315 della Giunta regionale Piemonte. In particolare, i valori calcolati dal Verificatore sono i seguenti: • $PES = 16.3\%$ dove il limite imposto dalla normativa è $PES \geq 0\%$; • $LT = 31.0\%$ dove il limite imposto dalla normativa è $LT \geq 15\%$ ”.

Quanto alla seconda parte del quesito, ha rilevato che: “l’energia termica fornita al biodigestore non può essere considerata completamente come calore utile, ma deve essere oggetto di una valutazione selettiva, finalizzata a distinguere la quota effettivamente riconducibile alla produzione di biometano da quella invece imputabile al funzionamento interno del sistema cogenerativo, e in particolare alla produzione della frazione di biogas destinata ad alimentare il cogeneratore stesso. In tale prospettiva, la corretta delimitazione del perimetro del calore utile assume un ruolo centrale ai fini dell’applicazione coerente della normativa di riferimento. Le indicazioni contenute nel DM 4 agosto 2011 e nei documenti applicativi del GSE risultano, infatti, univoche nel qualificare come “non utile” il calore impiegato per il funzionamento dell’impianto di cogenerazione o per la preparazione del combustibile, mentre riconoscono come utile l’energia termica che consente di evitare il ricorso a fonti esterne”.

Non vi è, pertanto, alcuna carenza di istruttoria illegittimamente sanata in giudizio e la tesi degli appellanti secondo cui il “bilancio ambientale positivo” di cui alla DGR 6-3315 non sarebbe raggiunto, in considerazione di asseriti errori tecnici della Città Metropolitana di Torino e della Filiera Blu S.r.l., all’esito dell’accertamento istruttorio compiuto dalla Sezione, risulta priva di fondamento.

Sono, invece, inammissibili, in quanto solo generiche, le contestazioni afferenti alle disposizioni che tutelano le produzioni agricole di qualità, posto che gli appellanti si sono limitati a sostenere che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare che l’insediamento dell’impianto “non interferisca negativamente con le produzioni dell’intera zona agricola” e che, viceversa, il Tribunale si sarebbe “appiattito” sulle tesi sostenute ex

adverso, fondate sulla “*relazione di inquadramento territoriale*” (sub doc. n. 22 della Città Metropolitana di Torino), concernente la prima istanza della Filiera Blu S.r.l., poi rinunciata.

Ebbene, così prospettata, la censura è inammissibile perché generica e solo assertiva: gli appellanti, infatti, si sono limitati a enunciare asserite lacune dell'istruttoria senza che sia in alcun modo dimostrata l'inattendibilità della relazione sulla quale si è basata l'amministrazione, benché riferita al primo progetto, posto che le caratteristiche dell'area circostante sono del tutto indipendenti rispetto al progetto medesimo.

Inoltre, le caratteristiche dell'area escludono particolari profili di tutela, in ragione della già menzionata riclassificazione dei terreni in Classe IV compiuta dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1029/A1709C del 30 novembre 2021, rendendo superflua e quindi ininfluyente l'asserita incompletezza della documentazione allegata all'istanza di cui alla menzionata DGR 5-3314/2012, allegato 1, lett. d). Peraltro, la questione dell'intervenuta riclassificazione è stata rilevata dal T.a.r. e non è stata adeguatamente censurata.

Come già rilevato dal Tribunale, infine, la doglianza *sub* lett. c), secondo cui l'impianto ricadrà in una zona agricola “*area greenfield*” con perdita di oltre 34.000 mq di terreni agricoli coltivati, è solo generica, fermo restando che la scelta dell'amministrazione rientra nei limiti della discrezionalità a essa spettante, senza che ne sia stata dimostrata l'irragionevolezza, poiché, anche nel presente grado, gli appellanti hanno soltanto richiamato il dato afferente all'area sottratta alle coltivazioni, finendo per sovrapporre la propria valutazione a quella dell'amministrazione.

Da ultimo, anche la censura *sub* d) è infondata alla luce dell'apprezzabile distanza dalle zone protette, superiore a 2 km e, comunque, anche tale elemento è stato oggetto di valutazione, sicché, anche sotto tale profilo, gli appellanti si sono limitati a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle

dell'amministrazione, senza che emergano aspetti di irragionevolezza alla luce della predetta distanza e della specifica morfologia del territorio.

Ad avviso del Collegio, dunque, i vari profili prospettati nell'ambito del secondo motivo di appello sono complessivamente infondati, oltre che generici e assertivi, in quanto sostanzialmente diretti a sovrapporre le valutazioni degli appellanti a quelle dell'amministrazione.

12.3. Anche il terzo motivo di gravame, afferente alla questione relativa alla valutazione delle emissioni dell'impianto, è inammissibile per genericità e comunque infondato.

Il motivo di appello si risolve, sostanzialmente, in una mera riproposizione della censura di primo grado, poiché la critica alla sentenza si limita all'asserzione, peraltro contraddittoria, secondo cui il T.a.r. *“si sarebbe appiattito sulla tesi della Città Metropolitana di Torino”*, secondo cui la distanza di 2 km dalle aree protette escluderebbe a prescindere l'interferenza e si sarebbe sostituito all'amministrazione, *“spingendosi a compiere considerazioni tecniche che escluderebbero in ogni caso l'incidenza negativa dell'impianto sui siti protetti”*. La censura, anzitutto, è contraddittoria essendo logicamente incompatibile sostenere al tempo stesso che il giudice di primo grado, da un lato, si sia *“appiattito”* sulle valutazioni dell'amministrazioni e, dall'altro lato, si sia sostituito a questa; sotto un diverso profilo, comunque, la tesi degli appellanti è anche infondata poiché il T.a.r. ha correttamente e legittimamente ritenuto attendibili e complete le valutazioni dell'amministrazione in merito alle emissioni, laddove, per contro, le prospettazioni dei ricorrenti e odierni appellanti non sono sufficientemente precise e specifiche e, dunque, risultano inidonee a dimostrare l'inattendibilità delle valutazioni dell'amministrazione, fermo restando che quest'ultima ha imposto alla proponente il pieno rispetto del *“quadro delle emissioni”* di cui alla tabella 3.4.2 contenuta nella D.D. n. 753/2022 e che l'allegato A.3 contiene altresì adeguate prescrizioni finalizzate al contenimento e al monitoraggio delle

emissioni medesime, nel rispetto, dunque, del principio di precauzione. In altri termini, le considerazioni degli appellanti, oltre a non censurare in modo adeguato la sentenza di primo grado, si risolvono, ancora una volta, in un inammissibile tentativo di sostituire le valutazioni degli appellanti medesimi a quelle dell'amministrazione, rispetto alle quali il Collegio condivide il giudizio già espresso dal T.a.r. circa l'adeguatezza degli approfondimenti istruttori e delle prescrizioni adottate.

12.4. Anche il quarto motivo di gravame è infondato, posto che, come rilevato dal T.a.r. in modo del tutto condivisibile, l'impatto odorigeno e acustico è stato adeguatamente valutato dall'amministrazione e né l'ARPA né l'ASL hanno espresso pareri negativi, trattandosi, ben diversamente, di pareri favorevoli con prescrizioni e tale rilievo è dirimente ai fini del rigetto del motivo, tenuto, peraltro, conto della circostanza che è stata prevista la possibilità di adottare misure all'esito del prescritto monitoraggio dell'impianto, tanto con riferimento agli aspetti odorigeni quanto rispetto a quelli acustici. In altri termini, il motivo è manifestamente infondato tenuto conto della positiva conclusione della conferenza di servizi, circostanza, questa, che risulta del tutto dirimente.

12.5. Del pari infondato, oltre a essere inammissibile per genericità, è il quinto motivo di gravame poiché gli appellanti si sono limitati ad affermare che il T.a.r. avrebbe fatto acriticamente proprie le tesi avversarie senza avvedersi delle evidenti *"illogicità e trascuratezze emerse in istruttoria e dedotte in giudizio"* a proposito della capacità della rete metanifera locale di accogliere il volume di produzione generato nei periodi di picco. La censura è per l'appunto generica poiché si limita a una generica affermazione dell'inadeguatezza dell'istruttoria, mentre, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, si tratta di aspetti che rientrano nei margini di discrezionalità tecnica dell'amministrazione, che sono stati oggetto di un'adeguata valutazione all'esito di una completa istruttoria e risultano privi di profili di irragionevolezza. Peraltro, in ogni

caso, gli appellanti non hanno provato che la rete non sarebbe capace di ricevere le quantità di biometano prodotte e, del resto, è dirimente che il gestore della rete, ossia 2i Rete Gas S.p.a., non ha mai evidenziato problematiche ostative, sicché le asserite criticità si risolvono in astratte e unilaterali prospettazioni degli appellanti, di per sé irrilevanti.

12.6. Neppure risulta condivisibile quanto prospettato dagli appellanti nell'ambito del sesto motivo di gravame, a proposito della valutazione del rischio di inquinamento delle aree di ricarica della falda acquifera profonda. Il profilo in questione, infatti, è stato adeguatamente considerato in sede istruttoria e le misure sono state ritenute sufficienti dall'amministrazione, con una valutazione che è da reputarsi ragionevole e rientrante nei limiti della discrezionalità riservata all'amministrazione, mentre le contestazioni degli appellanti sono frutto di una unilaterale e soggettiva ricostruzione di scenari soltanto ipotetici che, come correttamente eccepito dalla difesa dell'amministrazione appellata, si risolvono in un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito tecnico, basata non su dati scientifici ma sulla percezione soggettiva del rischio.

12.7. Anche il settimo motivo di gravame è infondato, poiché la valutazione circa l'omessa sottoposizione del progetto alla procedura di VINCA è stata adeguatamente valutata dall'amministrazione. Ancora una volta gli appellanti deducono contraddittoriamente che la sentenza impugnata, da un lato, si sarebbe *“erroneamente appiattita”* sulle tesi di Filiera Blu S.r.l. e della Città Metropolitana di Torino e, dall'altro, che si sarebbe *“illegittimamente sostituita”* all'amministrazione nella valutazione dell'asserita assenza di incidenza negativa del progetto sui siti protetti, se non in via del tutto generica.

A differenza di quanto dedotto dagli appellanti, infatti, la valutazione in questione rientra nei limiti dell'ampia discrezionalità dell'amministrazione e sono, invece, proprio le considerazioni espresse dagli appellanti che finiscono per sovrapporsi alle valutazioni discrezionali

dell'amministrazione, fermo restando che, comunque, come rilevato dal giudice di primo grado, le contestazioni dei ricorrenti sono meramente astratte poiché essi stessi non hanno individuato concreti e specifici profili di interferenza con le aree naturali, tenuto conto, a maggior ragione, della considerevole distanza dell'impianto dai siti protetti e dalla specifica morfologia del territorio, che risulta separato dal corridoio fluviale della Dora Baltea, posto a una quota altimetrica inferiore di circa 40 metri, con conseguente esclusione di un'ipotetica continuità ecologica, incompatibile anche con le attività antropiche che già costituiscono una barriera ecologica. In altri termini, le prospettazioni degli appellanti, complessivamente considerate, sono prive di pregio e frutto di una visione meramente soggettiva e unilaterale.

12.8. Infine, è infondato anche l'ottavo motivo di gravame, concernente la violazione delle linee guida di cui al d.m. del 10 settembre 2010 e alla DGR n. 5-3314/2012, recanti la specificazione dei contenuti dell'istanza di autorizzazione con riferimento alla biomassa utilizzata e al piano di utilizzo del digestato, posto che, nel caso di specie, non sarebbe individuabile la provenienza degli *input* né l'area di spandimento degli *output*. A tale riguardo, ancora una volta, gli appellanti si sono limitati a dedurre genericamente che la documentazione allegata all'istanza e la relativa istruttoria sarebbero carenti, che le prescrizioni dalla n. 14 alla n. 20 sarebbero “*generiche e “stereotipate” non essendo attentamente dettagliate in base alle peculiarità dell'impianto in considerazione*” e che la documentazione allegata all'istanza “*non rispetta le richiamate norme e pertanto non permette di compiere una seria verifica a priori delle biomasse utilizzate e dell'utilizzo del digestato*”. La censura, oltre a essere inammissibile nella sua genericità, risulta comunque destituita di fondamento alla luce delle precisazioni rese nella Relazione Tecnica (doc. 8), da reputarsi ampiamente sufficienti, fermo restando che vengono in rilievo apprezzamenti discrezionali dell'amministrazione che non possono

essere considerati irragionevoli e che, comunque, sono supportati da adeguata istruttoria. In particolare, le considerazioni relative al trasporto delle deiezioni (in ingresso) e del digestato (in uscita) e al rischio di zoonosi sono del tutto inammissibili poiché frutto di una prospettazione unilaterale e soggettiva degli appellanti relativa ad aspetti tecnici già oggetto di valutazione delle competenti autorità, tra cui la ASL, e si risolvono, ancora una volta, in un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito tecnico, basata non su dati scientifici ma sulla percezione soggettiva e indimostrata di rischi soltanto astratti.

13. Dalle considerazioni che precedono discende, dunque, il rigetto degli appelli, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

14. Tenuto conto della natura del presente giudizio e della complessità in punto di fatto, le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.

Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gambato Spisani, Presidente FF

Silvia Martino, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore

Riccardo Carpino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Eugenio Tagliasacchi

Francesco Gambato Spisani

IL SEGRETARIO